



Città di Caserta

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 239 del 18/02/2020

Oggetto: Procedura aperta per l’Affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati al recupero smaltimento nel Comune di Caserta – Appalto verde. CIG 7852217E71. Comunicazione di revoca aggiudicazione-esclusione.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con nota Pec n. 35554, lo scrivente ha dato inizio alla procedura di gara finalizzata all’affidamento dei servizi di igiene urbana ad un nuovo operatore economico mediante procedura aperta segnalando la gara sul portale Asmecom, così come previsto dal Vademecum Servizi Asmecom;
- Con propria determinazione dirigenziale n. 457 del 29.03.2019 si è determinato di: *approvare*: A. Capitolato speciale d’appalto; B. Disciplinare; *dare atto* che il contraente sarà individuato mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da effettuarsi a cura della Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE scarl;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 783 del 15.05.2019 è stata indetta una procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/16 che definisce di operare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- Il termine ultimo per la presentazione delle offerte in modalità telematica veniva fissato per il 24.06.2019 alle ore 12:00;
- La documentazione di gara comprendeva:
 - 1) Capitolato Speciale d’Appalto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice;
 - 2) Bando e disciplinare di gara, modello domanda di partecipazione e modello Dettaglio offerta economica;
 - 3) DUVRI;
 - 4) Protocollo di legalità sottoscritto con la prefettura di Caserta il 19 dicembre 2007;
 - 5) File DGUE in formato .xml;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1142 del 10.07.2019 è stata costituita la commissione di gara, nell’ambito degli esperti iscritti all’Albo degli esperti P.A. secondo le vigenti disposizioni di cui all’art. 77 – comma 12 – del D.lgs. 50/2016;

Dato atto che gli operatori economici partecipanti alla gara risultano essere:

ECO.CAR SRL 07229461004 VIA DEI SICANI, 2 LATINA 04100;

ENERGETIKAMBIENTE SRL 02487130813 STR. PALAZZO 06-MILANOFIORI ROZZANO 20089;

Atteso che la Commissione di gara ha portato a termine i lavori di propria competenza e che ha rimesso a questo ufficio tutti i verbali della procedura di gara, in data 05.09.2019 protocollo PEC n. 97911, che, seppure non allegati alla presente determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale e segnatamente:

- verbale n. 1 del 15.07.2019;

Documento firmato digitalmente

- verbale n. 2 del 02.08. 2019;
- verbale n. 2 (rinvio seduta) del 29.07. 2019;
- verbale n. 3 del 02.08. 2019;
- verbale n. 4 del 08.08. 2019;
- verbale n. 5 del 19.08. 2019;
- verbale n. 6 del 23.08. 2019;

Visto in particolare il verbale n. 6 del 23.08.2019, che riporta, tra l'altro, la proposta in via provvisoria dell'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che è risultata essere quella formulata dalla ENERGETIKAMBIENTE SRL, con il punteggio complessivo di 99,368/100;

Dato atto che con propria Determinazione dirigenziale n. 1539 del 2.10.2019 si approvava la proposta di aggiudicazione in favore della Energetikambiente s.r.l.;

Atteso che

avviate le procedure di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'Art. 80 del D.lgs. 50/2016 dichiarati in sede di gara con le modalità di cui agli articoli 45 e 47 del DPR 445/2000, interpellando gli Enti competenti, in data 22.11.2019 perveniva al protocollo dell'Ente l'esito in merito alla richiesta all'Ufficio di Milano dell'Agenzia delle Entrate confronti di Aimeri Ambiente srl, (C.F. e p.iva 00991830084), socio unico di Energetikambiente srl, quale aggiudicataria dell'appalto in oggetto;

da detta comunicazione emergeva l'insussistenza del requisito partecipativo di cui all'art. 80 comma quarto, Dlgs 50/2016 con particolare riferimento alla grave violazione degli obblighi di pagamento di tasse e/o imposte e/o contributi accertata a carico del socio unico dell'Energetikambiente, Aimeri Ambiente s.r.l., la quale aveva reso anch'essa dichiarazione in sede di partecipazione;

stante quanto sopra, con nota dirigenziale prot. n. 0133214 del 6.12.2019, veniva avviato il procedimento finalizzato alla revoca dell'aggiudicazione in danno all'Energetikambiente s.r.l. con contestuale esclusione dalla procedura di gara, concedendo termine di 10 giorni per la produzione di memorie partecipative;

Preso atto che

con pec del 16.12.2019 acquisita al protocollo comunale 0136673, la Energetikambiente s.r.l., a tutela delle proprie ragioni ed in riscontro alla comunicazione di cui sopra contestava l'illegittimità del preannunciato atto ablatorio deducendo l'esistenza di un concordato preventivo in continuità in capo al socio unico, Aimeri Ambiente s.r.l., tale da escludere l'applicabilità, a suo dire, della violazione di cui all'art. 80 comma quarto, D.lgs 50/2016; contestualmente precisava di condurre in affitto l'azienda di proprietà dello stesso socio unico Aimeri Ambiente s.r.l.;

con successiva pec del 23.12.2019, prot. U.0140035, lo scrivente chiedeva chiarimenti in merito alle pendenze fiscali del socio unico Aimeri Ambiente s.r.l., assegnando alla stessa Energetikambiente s.r.l. il termine di 10 giorno per provvedere a tale incombenza

in riscontro alla comunicazione di cui sopra, con nota pec acquisita al protocollo comunale n. 534 del 3.1.2020 la Energetikambiente s.r.l. reiterava le deduzioni della precedente nota, senza nulla precisare in merito alle pendenze fiscali di cui sopra;

Tutto ciò premesso, rilevato

che Aimeri Ambiente s.r.l., oltre ad essere socio unico di Energetikambiente s.r.l., è altresì proprietaria dell'azienda condotta in affitto dalla stessa Energetikambiente s.r.l.;

che di conseguenza la grave violazione agli obblighi di pagamento di tasse e/o imposte e/o contributi accertata a carico di Aimeri Ambiente s.r.l. è rilevante giusta la sua qualità sia di socio unico (cfr. Consiglio di Stato sez. V, n. 3178/2017) che di proprietaria dell'azienda condotta in affitto dalla Energetikambiente s.r.l.;

che, come noto, se è vero che il cessionario o l'affittuario dell'azienda possono avvalersi, per la partecipazione alle gare, dei requisiti di capacità dell'azienda acquistata e/o condotta in affitto, è altrettanto vero che il cessionario e/o l'affittuario sopportano le conseguenze delle eventuali responsabilità riferibili all'azienda ceduta e/o affittata (in tal senso, cfr. Consiglio di Stato, sezione III, n. 3331/2019);

che, pertanto, la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 è accertata anche in capo all'impresa, la Aimeri Ambiente s.r.l., dalla quale la Energetikambiente s.r.l. ha ottenuto la disponibilità dell'azienda, non potendo l'affitto d'azienda costituire un mezzo per aggirare gli obblighi sanciti dal codice degli appalti;

per questi motivi, stante quanto sopra, ed in ragione delle gravi violazioni accertate nei confronti dell'Energetikambiente s.r.l. e della Aimeri Ambiente s.r.l., nella qualità di socio unico e proprietaria dell'azienda concessa in affitto;

valutata la rilevanza pubblica del servizio di cui alla procedura di appalto in oggetto,

determina

1. Disporre la revoca dell'aggiudicazione in danno all'Energetikambiente s.r.l. e la sua contestuale esclusione dalla procedura di gara in oggetto.
2. Dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si rilascia contestualmente il parere favorevole di regolarità dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere.
3. Significare che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.lgs. 2 luglio 2010 n.104 "Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e si consideri dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

Il Dirigente
Ing. Francesco Biondi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Caserta.